



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Direttore: Dott.ssa Maria Elena Serafin

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI IN FABBISOGNO
ALLE AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA DELLA REGIONE
DEL VENETO, ALL'APSS DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
E ALL'OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
(O.R.A.S.) DI MOTTA DI LIVENZA**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse.....	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 – Oggetto dell’Accordo quadro	6
Art. 4 Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti.....	6
4.1 – Modifica del Codice e/o del Confezionamento	6
Articolo 5 – Recall e innovazione normativa.....	7
Art. 6 - Cauzione definitiva.....	7
Articolo 7 – Utilizzo dell’Accordo quadro.....	8
Articolo 8 – Durata e importo dell’Accordo quadro	8
Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore	89
9.1 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa	9
Articolo 10 - Condizioni della fornitura	9
Art. 11 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura	10
Articolo 12 – Controlli Qualitativi/Quantitativi	<u>1213</u>
Articolo 13 – Innovazione tecnologica	13
Articolo 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	14
Articolo 15 – Corrispettivi	<u>1415</u>
Articolo 16 – Rischi da interferenza	<u>1415</u>
Articolo 17 – Fatturazione e pagamenti	<u>1415</u>
Articolo 18 – Risoluzione dell’Accordo quadro	<u>1516</u>
Articolo 19 – Penalità relative agli Ordinativi di Fornitura e alle Richieste di Consegna.....	16
Articolo 20 - Risoluzione degli Ordinativi di Fornitura.....	<u>1617</u>
Articolo 21 – Accordo quadro e spese.....	<u>1718</u>
Articolo 22 – Cessione dell’Accordo quadro e dell’Ordinativo di Fornitura.....	<u>1718</u>
Articolo 23 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento	<u>1718</u>
Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	18

Articolo 25 – Protocollo di legalità.....	18 19
Articolo 26 – Foro competente	19
Articolo 27 – Responsabile della fornitura.....	19 20
Articolo 28 - RUP e DEC	19 20
Articolo 29 - Domicilio e comunicazioni	19 20
Articolo 30 – Clausola finale.....	20
Allegato allo schema di Accordo quadro	22 Errore. Il segnalibro non è definito.22

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI AGHI SPECIALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA DELLA REGIONE DEL VENETO, ALL’I.R.C.C.S. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (IOV), ALL’OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. (ORAS), ALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI (APSS) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E ALL’AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (ARIA S.P.A.) – 2[^] EDIZIONE

LOTTO N. 15 CIG A0506EE2DD

TRA

Azienda Ospedale-Università Padova - U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Codice Fiscale/Partita IVA 00349040287 con sede in Via Nicolò Giustiniani, 1 – 35128 Padova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott.ssa Maria Elena Serafin, nata a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED] (di seguito “AOPD” o “stazione appaltante”);

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Appaltatore**”, “**Aggiudicatario**” o “**Fornitore**”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Appaltatore**”, “**Aggiudicatario**” o “**Fornitore**”);

in seguito congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSO

- che Azienda Zero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del fornitore/i per la fornitura di aghi speciali in fabbisogno alle Azienda Ospedale-Università Padova della regione del Veneto, all'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto (Iov), all'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (ORAS), all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento e all'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della regione Lombardia (ARIA S.p.a.) mediante procedura ad evidenza pubblica di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 873 del 14/12/2021 con il quale è stata indetta la gara e sono stati approvati i relativi atti, che qui si intendono integralmente richiamati;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario, con Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 09/08/2023 del/i Lotto/i di cui all'elenco allegato alla presente Accordo quadro e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo quadro ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Azienda Ospedale-Università Padova, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e offerta;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore (**Allegato 1**), l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro.

Art. 2 - Definizioni

Nell'ambito dell'Accordo quadro si intende per:

ACCORDO QUADRO: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati o allegati, parti integranti della medesima;

FORNITORE (O APPALTATORE O AGGIUDICATARIO): l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA: l'Azienda che provvede alla stipula del presente accordo quadro con il Fornitore all'esito della procedura di gara regionale espletata e che utilizza il presente Accordo quadro nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;

CONTRATTI ATTUATIVI DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO: i singoli ordinativi di fornitura che emetterà l'Azienda Ospedale-Università Padova verso il Fornitore;

QUANTITATIVO MASSIMO CONTRATTUALE: il quantitativo massimo del presente Accordo quadro, riferito a ciascun singolo Lotto, riportato in dettaglio nell'elenco allegato al presente accordo quadro;

ORDINATIVI DI FORNITURA: il documento con il quale l'Azienda Ospedale-Università Padova comunica di volta in volta al Fornitore la tipologia e il quantitativo dei prodotti richiesti, il luogo e i tempi di consegna e le altre informazioni contabili necessarie all'esecuzione del rapporto contrattuale, tramite il sistema NSO

Art. 3 – Oggetto dell'accordo quadro

L'Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti Attuativi di cui ai successivi articoli dedicati, relativi alla fornitura di **Aghi Speciali** per l'Azienda Ospedale-Università Padova come in precedenza definite, comprensiva dei servizi connessi di confezionamento e imballaggio, trasporto e consegna nonché delle obbligazioni accessorie meglio descritte nel prosieguo.

Il presente accordo quadro, stipulata da AOPD ai sensi dell'art. 1, comma 456 della Legge 7.12.2006 n. 296 e dell'art. 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, e s.m.i., obbliga irrevocabilmente il Fornitore nei confronti dell'Azienda Ospedale-Università Padova a fornire i prodotti oggetto della gara ed i servizi connessi, nel rispetto delle modalità e dei termini meglio precisati nei successivi articoli il presente accordo quadro, nella misura richiesta dall'Azienda Ospedale-Università Padova medesime mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo contrattuale, per ciascun lotto, riportato in dettaglio nell'elenco allegato il presente accordo quadro (Allegato 1).

Le previsioni dei quantitativi di fornitura di cui il presente accordo quadro si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo l'Azienda Ospedale-Università Padova, né tanto meno Azienda Zero, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Fornitura trasmessi dall'Azienda Ospedale-Università Padova, durante il periodo di validità dell'Accordo quadro. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nel presente accordo quadro, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nel presente accordo quadro, nell'offerta e negli atti di gara.

AOPD si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente accordo quadro sia esaurito il quantitativo massimo contrattuale, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare o ridurre tale importo di un quinto ed il Fornitore sarà obbligato ad aderire a suddetta richiesta.

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo quadro e della sua corretta esecuzione verrà richiesto al Fornitore di compilare e trasmettere un prospetto predisposto dall'Azienda Ospedale-Università Padova contenente il dettaglio analitico di tutti i prodotti offerti.

Art. 4 Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti

Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

4.1 – Modifica del Codice e/o del Confezionamento

Qualora il Fornitore preveda di modificare il codice e/o il confezionamento del prodotto aggiudicato dovrà inoltrare all'Azienda Ospedale-Università Padova, con un preavviso minimo di 30 giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale dovrà specificare dettagliatamente le motivazioni della modifica. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata la scheda tecnica contenente la modifica proposta che, se riferita al codice prodotto, dovrà essere seguita dall'invio di idonea campionatura secondo le modalità e le quantità previamente concordate. La modifica potrà essere effettuata solo a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Fornitore è inoltre tenuto a comunicare all'Azienda Ospedale-Università Padova entro il termine di 5 giorni lavorativi, ogni nuova informazione inerente la sicurezza nell'uso dei dispositivi che dovesse emergere nel corso dell'esecuzione del contratto.

All'atto della consegna tutti i prodotti dovranno presentare **un periodo di validità non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale**. In situazioni assolutamente particolari si potrà derogare a tale termine, previa autorizzazione dell'Azienda; in questo caso il Fornitore assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell'Azienda.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico di gara come integrato dall'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura, documenti da intendersi integralmente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Accordo Quadro..

Art. 5 – Recall e innovazione normativa

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il Fornitore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni solari consecutivi dalla data del provvedimento di ritiro.

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi eventualmente giacenti presso l'Azienda Ospedale-Università Padova.

Inoltre, il Fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere all'Azienda Ospedale-Università Padova le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

L'Azienda Ospedale-Università Padova potrà agire nei confronti del Fornitore per il recupero degli eventuali costi sostenuti a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, maggiori spese derivanti dall'espletamento di monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme eventualmente elargite ai pazienti a titolo di risarcimento del danno).

Art. 6 - Cauzione definitiva

Prima della stipula dell'Accordo quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà costituire a favore dell'Azienda Ospedale-Università Padova, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore massimo della fornitura (al netto degli oneri fiscali).

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo quadro.. In caso di risoluzione dell'Accordo quadro la cauzione medesima verrà trattenuta dall'Azienda Ospedale-Università Padova.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitaria contraenti, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penalità", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei Contratti Attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura e dall'Accordo quadro. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Azienda Ospedale-Università Padova contraenti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di AOPD.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Azienda Ospedale-Università Padova hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Accordo quadro.

Art. 7 – Utilizzo dell'Accordo quadro

L'Azienda Ospedale-Università Padova utilizzerà l'accordo quadro mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura (*i.e.* contratti) inviati al Fornitore, secondo il sistema NSO.

Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Ospedale-Università Padova a fornire i prodotti oggetto del presente Contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta della stessa Azienda Ospedale-Università Padova con gli Ordinativi di Fornitura.

Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per l'Azienda Ospedale-Università Padova.

Art. 8 – Durata e importo dell'Accordo quadro

ha durata di 36 mesi, decorrenti dal 18/09/2023.

Qualora, anteriormente alla sua scadenza, non sia stato individuato il nuovo aggiudicatario all'esito della rinnovata procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza a condizioni invariate fino ad ulteriori 12 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il fornitore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere.

Nel caso in cui il Fornitore, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016, si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, AOPD si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario, ferma in ogni caso la responsabilità del Fornitore per mancata stipula e, nel caso di mancata sottoscrizione per fatto del Fornitore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, l'obbligo di risarcire gli eventuali danni causati.

Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, AOPD si riserva inoltre la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio dell'opzione di proroga sopra indicata.

Art. 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo quadro, a:

- fornire i beni oggetto dell'Accordo quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo quadro e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedale-Università Padova, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell'Accordo quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall'Azienda Ospedale-Università Padova entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;

- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda Ospedale-Università Padova di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto dell'Accordo quadro.

9.1 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda Ospedale-Università Padova e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, a richiesta dell'Azienda Ospedale Università di Padova, sarà tenuto a produrre adeguata polizza assicurativa a beneficio delle Amministrazioni contraenti stesse e dei terzi, per l'intera durata della Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura stessa.

Art. 10 - Condizioni della fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi articoli dedicati alle risoluzioni.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Azienda Ospedale-Università Padova o, comunque, di Azienda Zero, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Azienda Zero e l'Azienda Ospedale-Università Padova da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Operatore Economico è tenuto ad avvalersi, per le prestazioni connesse agli adempimenti contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali delle Azienda Ospedale-Università Padova nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Operatore stesso acquisire preventivamente tutte le necessarie informazioni in materia.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad Azienda Zero, nonché all'Azienda Ospedale-Università Padova, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche

della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Azienda Ospedale-Università Padova e ad Azienda Zero, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Art. 11 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, i contratti attuativi con l'Azienda Ospedale-Università Padova si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda attraverso la piattaforma NSO.

L'Ordinativo di Fornitura è sottoscritto da persona autorizzata l'Azienda Ospedale-Università Padova.

Gli Ordinativi di Fornitura conterranno le seguenti informazioni:

- il Quantitativo della Fornitura;
- l'importo complessivo della stessa per il periodo di tempo considerato;
- il nome commerciale del prodotto;
- i riferimenti per la fatturazione;
- luogo di consegna;
- il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG derivato;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall'Azienda Ospedale-Università Padova ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

La consegna della fornitura dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre **7 (sette) giorni lavorativi** dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Qualora il Fornitore non dovesse effettuare (anche per indisponibilità temporanea) o ritardasse la consegna, le Azienda Ospedale-Università Padova si riservano comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato. Resterà a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di fornitura, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Ospedale-Università Padova, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque **entro 3 (tre) giorni lavorativi** successivi alla data di ricevimento della Richiesta medesima.

L'Azienda Ospedale-Università Padova ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'Ordinativo di Fornitura, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Il Fornitore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti aggiudicati.

Il Fornitore dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche.

In deroga all'articolo 1510, comma 2, Cod. Civ. le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso i Magazzini delle Azienda Ospedale-Università Padova e da queste ultime indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

L'attività di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico e consegna in porto franco nei luoghi indicati dall'Azienda Ospedale-Università Padova nell'Ordinativi di Fornitura.

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- la mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nella richiesta di reintegro;
- la mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all'Ordinativo di Fornitura;
- la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- la consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della vita utile prevista;
- il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposita bolla descrittiva (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà al Fornitore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento dell'ordine e relativo codice aziendale;
- Data dell'ordine;
- Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- Eventuali dati specifici richiesti dalle singole Azienda Ospedale-Università Padova.

In mancanza di tali dati, l'Azienda Ospedale-Università Padova potrà non accettare la consegna della merce.

La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario e/o in luogo diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare il Fornitore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale del presente Contatto di Accordo Quadro la fornitura ai destinatari e nei luoghi indicati dall'Azienda Sanitaria nell'Ordinativo di Fornitura.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna; qualora ciò non sia possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione all'Azienda Ospedale-Università Padova e ove la stessa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.

L'originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativi di fornitura. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'Ordinativi di fornitura potrà essere accertata dall'Azienda l'Azienda Ospedale-Università Padova contraente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all'Azienda Ospedale-Università Padova la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione del prodotto. In tal caso, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda Ospedale-Università Padova la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto: la denominazione, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell'indisponibilità.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non accettata, resta a disposizione del Fornitore aggiudicatario a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. La merce non ritirata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Art. 12 – Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti dall'appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

L'Azienda Ospedale-Università Padova si riserva, in sede di effettivo utilizzo durante il corso della fornitura, con riferimento alla documentazione tecnica e/o alla campionatura prodotta in sede di gara, di procedere, anche a mezzo di laboratori fiduciari accreditati:

- alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore,
- all'esecuzione di test di conformità dei prodotti offerti ai valori di contenuto ed efficacia indicati nella documentazione tecnica prodotta.

Tali prove saranno eseguite, anche in più occasioni, in tempi e modi fissati discrezionalmente da Azienda Zero e/o dall'Azienda Ospedale-Università Padova.

In ogni caso anche le spese per l'effettuazione dei test di verifica dei prodotti offerti saranno interamente a carico del Fornitore.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 2 (due) giorni lavorativi, l'Azienda Ospedale-Università Padova avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo dedicato e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Azienda Ospedale-Università Padova, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura dei Servizi dell'Azienda Ospedale-Università Padova, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Ospedale-Università Padova, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Azienda Ospedale-Università Padova metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la Ospedale-Università Padova le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Art. 13 – Innovazione tecnologica

Qualora nel corso della durata dell'Accordo quadro siano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, il Fornitore dovrà proporre all'Azienda Ospedale-Università Padova la sostituzione del dispositivo aggiudicato, specificando le ragioni alla base della richiesta di sostituzione.

A corredo della richiesta il Fornitore dovrà produrre:

- tutta la documentazione richiesta negli atti di gara per l'offerta tecnica;
- dichiarazione di conformità CE;
- scheda tecnica (laddove non disponibile nella BD/RDM del Ministero della Sanità);
- copia dell'etichetta;
- il listino prezzi depositato alla Camera di Commercio;
- tutta la documentazione atta a verificare, in modo agevole, che il dispositivo offerto in sostituzione sia in possesso di tutte le funzioni – nessuna esclusa - di cui al modello aggiudicato e che i relativi livelli tecnico-prestazionali siano uguali o migliorativi rispetto al modello aggiudicato.

Dalla nota e relativa comunicazione dovrà altresì evincersi con chiarezza le caratteristiche superiori del dispositivo proposto in sostituzione.

Il dispositivo proposto in sostituzione dovrà rispettare le caratteristiche tecniche indispensabili prescritte in sede di gara, avere analoghe indicazioni d'uso ed essere in possesso di caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza. Il dispositivo offerto in sostituzione dovrà necessariamente essere prodotto dal medesimo fabbricante del dispositivo aggiudicato, fatto salvo i casi di modifica soggettiva previsti dalla normativa vigente. Lo stesso inoltre non dovrà sovrapporsi ad altre tipologie di dispositivi presenti nella presente procedura di gara.

Il Fornitore si impegna ad inviare campionatura, qualora sia ritenuto necessario all'Azienda Ospedale-Università Padova con le stesse modalità che saranno comunicate.

Il Fornitore sarà tenuto ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle medesime condizioni, contrattuali del prodotto aggiudicato e alle medesime condizioni economiche o a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle oggetto di aggiudicazione. Il nuovo prodotto dovrà essere fornito a tutti i pazienti salvo diversa indicazione medica/prescrittiva.

L'Azienda Ospedale-Università Padova analizzerà la richiesta di sostituzione e renderà il proprio parere all'esito della relativa istruttoria tecnica. L'Azienda Ospedale-Università Padova si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione, della congruità della documentazione presentata e della verifica che tutte le specifiche tecniche indispensabili - nessuna esclusa - siano uguali o superiori rispetto a quelle del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

Il Fornitore dovrà provvedere ad aggiornare mediante apposita espressa tempestiva comunicazione i dati e le informazioni in possesso dell'Azienda Ospedale-Università Padova utili e necessarie ai fini della tracciabilità del prodotto fornito nel caso di sostituzione dello stesso, per aggiornamento tecnologico o diversa ragione, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente accordo quadro.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo quadro.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Art. 15 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Ospedale-Università Padova in forza delle singole Ordinativi di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Ospedale-Università Padova né di Azienda Zero.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I prezzi offerti dal Fornitore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata dell'Accordo quadro.

Art. 16 – Rischi da interferenza

Tenuto conto delle modalità previste per la consegna dell'oggetto della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'allora AVCP del 5.03.2008, non sono stati ritenuti sussistenti nell'esecuzione del presente appalto rischi interferenziali.

Pertanto, i costi per la loro eliminazione sono pari a € 0,00.

Art. 17 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Azienda Ospedale-Università Padova in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente accordo quadro e all'Ordinativo di Fornitura, al CIG e deve essere intestata e spedita all'Azienda Ospedale-Università Padova di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231 salvo diversi accordi con l'Azienda Ospedale-Università Padova, il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dall'esito positivo della procedura di collaudo dei beni o di verifica di conformità della merce e/o dei servizi resi, la quale sarà conclusa entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dalla data di consegna dei beni o di espletamento dei servizi.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche che verrà comunicato all'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Azienda Ospedale-Università Padova

Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Azienda Ospedale-Università Padova il meccanismo della fatturazione elettronica.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Ospedale-Università Padova, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Cod. Civ.).

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Ospedale-Università Padova a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Ospedale-Università Padova di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Ospedale-Università Padova. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25 del presente documento.

Art. 18 – Risoluzione dell'Accordo quadro

L'Azienda Ospedale-Università Padova, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo quadro nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità.
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- qualora venisse attivata una convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di Committenza Regionale inerente la fornitura oggetto della gara, recante prezzi maggiormente favorevoli.

Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente o dal presente Contratto.

La risoluzione dell'Accordo quadro comporta la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Azienda Ospedale-Università Padova.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro l'Azienda Ospedale-Università Padova potrà aggiudicare la fornitura all'operatore economico che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente.

Art. 19 – Penalità relative agli Ordinativi di Fornitura

L'Azienda Ospedale-Università Padova applicherà le penalità in caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Ospedale-Università Padova ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Ospedale-Università Padova, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui al precedente art. 6.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Art. 20 - Risoluzione per inadempimento

L'Azienda Ospedale-Università Padova, per le attività contrattuali di esclusiva competenza avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Cod. Civ. e previa comunicazione scritta al Fornitore, risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura, senza obbligo di preavviso alcuno, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- ;

- di reiterati ritardi rispetto ai termini massimi previsti dal contratto;
- delle reiterate non conformità accertate nel corso della fornitura;
- per mancate comunicazioni nel corso di esecuzione;

Gli ordinativi di fornitura si intendono risolti di diritto, inoltre, nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro di riferimento, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

In ogni altro caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, l'Azienda Ospedale-Università Padova potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto s'intende risolto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda Ospedale-Università Padova procedente (art. 1454 Cod. Civ.).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Ospedale-Università Padova il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da parte di Azienda Ospedale-Università Padova rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 21 – Accordo quadro e spese

il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, redatta in unica copia.

Tutte le spese, relative all'Accordo quadro e/o ai singoli Ordinativi di Fornitura, comprensive di bollo, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il presente accordo quadro è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese sono a carico della parte che ha interesse alla registrazione.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Ospedale-Università Padova può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Art. 22 – Cessione dell'Accordo quadro e dell'Ordinativo di Fornitura

E' vietata la cessione della Convezione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 23 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 come integrato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – DGPR n. 2016/679 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione il presente accordo quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.

L'Azienda Ospedale-Università Padova ed eventualmente Azienda Zero, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Azienda Ospedale-Università Padova contraenti. In ogni caso l'Azienda Ospedale-Università Padova con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o

telematica dal fornitore alle Azienda Ospedale-Università Padova contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e dal Capo III del GDPR n. 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del summenzionato GDPR in materia di protezione delle persone fisiche, il Fornitore potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dall'Azienda Ospedale-Università Padova, qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente accordo quadro, si conviene che, in ogni caso, ciascuna l'Azienda Ospedale-Università Padova, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'Azienda Ospedale-Università Padova contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Ospedale-Università Padova contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 25 – Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 e rinnovato da ultimo in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 e rinnovato da ultimo in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

AOPD risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Art. 26 – Foro competente e legge applicabile

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione dell'Accordo quadro sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

In caso di contenzioso per le materie attribuite all' Azienda Ospedale-Università Padova, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente ove ha sede legale l'Azienda Ospedale-Università Padova.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

L'Accordo quadro è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 27 – Responsabile della fornitura

Il Fornitore metta a disposizione quale Responsabile della Fornitura _____, con i seguenti riferimenti: _____

Il Responsabile della Fornitura è inteso quale soggetto di riferimento per l'Azienda Ospedale-Università Padova e per i professionisti sanitari che utilizzano i prodotti oggetto di fornitura.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'Accordo quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Azienda Ospedale-Università Padova, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione. È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

Art. 28 - RUP e DEC

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per l'Azienda Ospedale-Università Padova, limitatamente alle attività di propria spettanza, inclusa stipula e del presente accordo quadro, è la Dott.ssa Antonella dei Pra', Dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

L'Azienda Ospedale-Università Padova nomina la dott.ssa Francesca Venturini quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività demandategli dalla normativa vigente.

Art. 29 - Domicilio e comunicazioni

Ogni modifica all'Accordo quadro dovrà essere apportata dalle Parti esclusivamente per iscritto

Ogni comunicazione o notificazione inerente il presente accordo quadro sarà effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato in seguito dalle Parti.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- per Azienda Ospedale-Università Padova

Via Nicolò Giustiniani, 1

35128 Padova

PEC: protocollo.aopd@aopd.veneto.it

- per il Fornitore

PEC: _____ @ _____

Art. 30 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e relativi atti attuativi, del D.P.R. n. 207/2010 nei limiti di ultrattività dello stesso, le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 nonché l'ulteriore normativa vigente in materia di accesso agli atti e di accesso civico.

Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e della L. n. 136/2010.

Sono da intendersi richiamate, altresì, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e alle relative disposizioni correttive.

Eventuali condizioni contrattuali inserite dall'aggiudicatario nella propria offerta ovvero allegata alla stessa saranno considerate come non apposte ove contrarie alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente Atto o nella *lex specialis* di gara.

Le Parti dichiarano di aver esaminato tutte le clausole contenute nella e di averne compreso la portata e gli effetti.

Per Azienda Ospedale-Università Padova

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

Per il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto _____, in qualità di procuratore o legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: **Artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 25 e 26.**

Per il Fornitore

Allegati all'Accordo quadro:

1. Elenco dei lotti e/o sub-lotti aggiudicati con relativo importo;

Allegato 1 - elenco lotti aggiudicati con relativo importo

DITTA	LOTTO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO ANNUO (iva inclusa)	IMPORTO TRIENNALE	IMPORTO TRIENNALE (iva inclusa)	12 MESI OPZIONE DI RINNOVO	TOTALE		TOTALE (iva inclusa)		IVA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	15	660,00 €	805,20 €	1.980,00 €	2.415,60 €	660,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	3.220,80 €	3.220,80 €	22%